

Legge n°193 del 7 dicembre 2023- Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18 dicembre 2023

La Legge 193/2023, che entrerà in vigore **dal 2 gennaio 2024**, garantisce il diritto all'oblio delle **persone guarite da patologie oncologiche**, al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento.

Articolo 1-

Intende tutelare il **diritto** delle persone guarite da una patologia oncologica **di non fornire informazioni o subire indagini in merito alla propria progressa condizione patologica**.

Articolo 2-

Nell'ambito della **stipula o del rinnovo di contratti** relativi a **servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi ma anche nell'ambito della stipula di ogni altro tipo di contratto, anche tra privati**, quando, al momento della stipula del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini:

- ☐ **non è ammessa la richiesta di informazioni** sulla salute della persona **in merito a patologie oncologiche dalle quali la persona è stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni** alla data della richiesta;
- ☐ nel caso in cui la patologia sia insorta **prima del compimento del 21° anno di età**, il periodo **si riduce a 5 anni**.
- ☐ **Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse** dalla persona stessa. Qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, **non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali**.
- ☐ **In tutte le fasi** di accesso ai servizi, comprese le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, **gli operatori forniscono alla persona adeguate informazioni circa il diritto di cui godono ed è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti, utili a finalizzare le operazioni richieste**.
- ☐ **Non sono previsti costi e/o oneri aggiuntivi**.
- ☐ **Inoltre, è fatto divieto richiedere visite mediche di controllo e/o accertamenti sanitari**.
- ☐ Se le informazioni sono state **acquisite in un periodo precedente, non possono essere utilizzate** trascorsi i periodi di cui sopra.
- ☐ **La persona interessata deve inviare, tramite raccomandata A/r o tramite Pec, la certificazione contenente i requisiti necessari per l'esclusione. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, gli operatori provvederanno alla cancellazione dei dati**.
- ☐ Per i **contratti stipulati successivamente** alla data di entrata in vigore della Legge **contenenti clausole difformi**, le stesse sono **legalmente nulle**.

- ☐ **Entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria **deliberazione**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, **stabilisce le modalità di attuazione, eventualmente predisponendo formulari e modelli**.
- ☐ **Analogo provvedimento** è adottato, anche in termini temporali, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 3-

- ☐ Vengono **introdotte le opportune modifiche alla legge n°184 del 4 maggio 1983, in materia di adozione, a tutela dei minori**.
- ☐ Sono stabilite le **modalità di attuazione, con decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali.

Articolo 4-

- ☐ Per l'**accesso ai concorsi e selezioni**, nel **settore pubblico e privato**, quando è previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o attinenti allo stato di salute dei candidati, **è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute in merito a patologie oncologiche** da cui essi siano stati precedentemente affetti.
- ☐ Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro della salute, da adottare **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, **possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi**.

Articolo 5-

- ☐ **Entro 6 mesi** saranno stabilite le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la **certificazione della sussistenza dei requisiti necessari** ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Legge.
- ☐ **Entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, con **decreto del Ministro della salute**, è definito **l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti. Sino a tale data, si applicano comunque i termini previsti dalla Legge**.
- ☐ Il Garante per la protezione dei dati personali **vigila sull'applicazione delle disposizioni di Legge**.